

- l'obiettivo da perseguire è quello di fare emergere quei casi di particolare gravità che necessitano di una attenzione "mirata" che non può essere accordata con iniziative promosse in altri ambiti.

Nell'esame delle proposte, sarà comunque assicurata la continuità degli interventi già ammessi al finanziamento per l'anno 1999 che risulteranno coerenti con quanto suddetto e che avranno i requisiti che vengono successivamente indicati.

Al finanziamento delle suddette iniziative sono destinati gli specifici fondi assegnati alla Regione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di cui alla legge n. 162/98, art. 3, comma 1, ammontanti per l'anno 1999 a L. 5.464.886.960 e per l'anno 2000 a L. 5.381.576.000, i quali saranno utilizzati per il finanziamento dei progetti da presentare rispettivamente per l'anno 2000 e per l'anno 2001.

Destinatari

Gli interventi sono rivolti esclusivamente ai portatori di handicap in situazione di gravità, come individuati dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e accertati ai sensi dell'art. 4 di tale legge.

Il servizio di aiuto personale, ai sensi dell'art. 9 della Legge 104/92, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.

La condizione di portatore di handicap di particolare gravità deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate individuate dall'art. 4 della Legge 104 del 1992.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

Sono inoltre esclusi gli interventi rientranti nell'ambito del "diritto allo studio" e quelli di natura tipicamente "sanitaria", i quali trovano risposta in altri ambiti.

Istituzione dei servizi

I servizi possono essere istituiti:

- dai singoli comuni;
- dai comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario associati mediante una delle forme previste dalla legge n. 142/90, capo VIII, o attraverso specifici protocolli di intesa;
- dalle Comunità Montane, appositamente delegate dai singoli Comuni.

Nel caso di comuni associati, l'eventuale finanziamento viene assegnato, in relazione alla fattispecie, al comune indicato come capofila o al Consorzio o alla Comunità Montana.

Organizzazione dei servizi

- Il servizio indicato al punto 1 delle finalità, ferma la titolarità degli enti locali, può essere gestito direttamente dagli enti stessi o mediante convenzione con Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di disabili, iscritte negli appositi albi regionali di cui alla L.R. 22/99, I.P.A.B., Fondazioni e Istituzioni private aventi finalità socio-assistenziali e può avvalersi dell'opera di coloro che hanno ottenuto il